

La diffida batte la conciliazione

DANIELE CIRIOLI

Il chiarimento Inl sulle interferenze tra procedimenti nel caso di verifiche retributive Contributi pagati sull'accertato, nonostante l'accordo Temporali duri per chi tenta di conciliazione presso le sedi dell'ispettorato del lavoro, al fine di evitare che il datore di lavoro si sottragga alle verifiche retributive. In caso di un accertamento retributivo, infatti, i contributi vanno versati su quanto accertato dagli ispettori, anche se sia intervenuta una conciliazione tra datore di lavoro e lavoratore. Nello stesso caso di accertamento, inoltre, l'unica conciliazione ammessa è quella monocratica presso le sedi dell'ispettorato del lavoro; altre forme di conciliazioni possono essere fatte valere solo in sede giudiziale. A precisarlo, tra l'altro, è l'ispettorato nazionale del lavoro nella nota prot. 5066/2019. Diffida e conciliazione. I chiarimenti mirano a risolvere la problematica relativa alle possibili interferenze tra il procedimento di emanazione e convalida della diffida accertativa per crediti patrimoniali (di cui all'art. 12 del dlgs n. 124/2004) e le procedure di conciliazione presso le sedi territoriali dell'ispettorato (ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile), in sede sindacale (ai sensi dell'art. 411 dello stesso c.p.c.) o nelle forme della conciliazione arbitrale (ai sensi dell'art. 412 sempre del c.p.c.). In particolare, riguarda i casi in cui, dopo l'emanazione di una diffida accertativa, venga sottoscritto tra le parti (datore di lavoro e lavoratore) un verbale di conciliazione (tra quelli citati) prima della validazione della diffida accertativa o anche dopo la sua validazione in tale ipotesi, che sorte e che peso ha l'accertamento retributivo (la diffida accertativa)? Solo conciliazione monocratica. In primo luogo l'Inl ricorda che, l'art. 12, comma 2, del citato dlgs n. 124/2004, espressamente stabilisce che il tentativo di conciliazione vada promosso dal datore di lavoro presso le sedi territoriali dell'ispettorato. Scelta coerente, secondo l'Inl, con la peculiare natura dell'istituto che è fondato su un accertamento ispettivo in ordine all'an e al quantum debeatur in favore del lavoratore secondo i principi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Per tali ragioni, aggiunge l'Inl, il ministero del lavoro ha chiarito che le modalità di



espletamento della conciliazione sono quelle della conciliazione monocratica (circolare n. 24/2004). Il calcolo dei contributi. In secondo luogo, riguardo ai conseguenti obblighi contributivi dell' accertamento retributivo, l' Inl ricorda che la circostanza che le pretese retributive siano oggetto di atto di accertamento ispettivo non può non avere riflessi sulla fase conciliativa. Sotto tale aspetto, pertanto, sempre il ministero del lavoro ha previsto che la conciliazione sulle retribuzioni non può avere riflessi sull' imponibile contributivo che va comunque calcolato secondo quanto accertato dall' organo ispettivo (sempre circolare n. 24/2004). Opposizione giudiziale. In conclusione, l' Inl ritiene che non sia possibile dare rilievo ad accordi conciliativi intervenuti in forme diverse da quelle prescritte dall' art. 12, cioè sotto forma di conciliazione monocratica presso le sedi territoriali dell' ispettorato. E questo sia nel caso in cui intervengano prima sia nel caso in cui intervengano in una fase successiva alla validazione della diffida accertativa. Ne consegue pertanto, precisa infine l' Inl, che, una volta adottata e validata la diffida accertativa, eventuali motivi di doglianza da parte del datore di lavoro su conciliazioni intervenute presso altre sedi possono essere fatte valere giudizialmente esclusivamente nella fase d' opposizione all' esecuzione. © Riproduzione riservata.